

COMUNE di SANGINETO

PROVINCIA di COSENZA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.48	Del Reg.	OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO 15.12.1997N. 446- RIORDINO DISCIPLINA DEI TRIBUTI LOCALI. APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.
Data 10.12.1998		
N°5174		
Data 14.12.98		

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 10 del mese di dicembre
Alle ore 17.30 nella sala delle adunanze dell'Edificio delle Scuole Elementari di Sanginetto
Centro.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori consiglieri
a norma di legge in data 2.12.1998 prot. N.5029, risultano all'appello nominale:

N.ORD	CONSIGLIERI		PRESENTE	ASSENTE	N.ORD	CONSIGLIERI		PRESENTE	ASSENTE
1	MIDAGLIA	BRUNO	SI		10	MARINELLI	GAETANO	SI	
2	CIANNI	VITO		SI	11	CATALDO	FRANCESCO	SI	
3	SANTAGATA	GIAMBATTISTA	SI		12	IMPIERI	TERESA		SI
4	GUARDIA	PAOLA	SI		13	CORRADO	MARCO	SI	
5	PALERMO	PASQUALE		SI					
6	PALERMO	MASSIMO		SI					
7	PAPASERGIO	LIDIA	SI						
8	FELICE	FILOMENA		SI					
9	LALIA	PIETRO	SI						

ASSEGNATI N. 13	IN CARICA N.13	PRESENTI N.08	ASSENTI N.05
-----------------	----------------	---------------	--------------

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il SIG.INS.BRUNO
MIDAGLIA nella sua qualità di PRESIDENTE

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale DOTT. PACCONI CARMELA

LA SEDUTA E' PUBBLICA
PROPOSTA UFFICIO TRIBUTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto : " DECRETO LEGISLATIVO 15.12.1997 N.446-RIORDINO DISCIPLINA DEI TRIBUTI LOCALI -APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI " che si allega alla presente deliberazione ;

VISTI I PARERI ESPRESSI DAI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI PER QUANTO DI RISPETTIVA COMPETENZA ;

VISTA LA LEGGE N. 127/1997;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:

PRESENTIn. 08
VOTI FAVOREVOLIn. 08
VOTI CONTRARIn.==
ASTENUTIN.==

DELIBERA

1/- DI APPROVARE LA PROPOSTA E CONTESTUALMENTE IL REGOLAMENTO PREDISPOSTI DALL'UFFICIO TRIBUTI AVENTE PER OGGETTO : " DECRETO LEGISLATIVO 15.12.1997 N.446- RIORDINO DISCIPLINA DEI TRIBUTI LOCALI. APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ", CHE SI ALLEGANO AL PRESENTE ATTO ;

Copia con

2/- DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE :
A/- ALL'UFFICIO TRIBUTI COMUNALE PER I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA ;
B/- AL CORECO DI COSENZA ,

3/- DI COMUNICARNE L'ADOZIONE AL MINISTERO DELLE FINANZE ;

LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE LETTA, APPROVATA E SOTTOSCRITTA
IL SEGRETARIO IL SINDACO IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.TO DOTT.SSA PACCONE C. F.TO INS.BRUNO MIDAGLIA F.TO SIG. G. SANTAGATA

LA PRESENTE E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE E SI RILASCIAM PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA PACCONE CARMELA**



IL SEGRETARIO COMUNALE

*-LA PRESENTE DELIBERAZIONE è stata affissa all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal 14.12.1998, come prescritto dall'art.27 comma 1 della legge n.142/1990- col n. 973 REG.PUB.=

*-LA PRESENTE è stata inviata al Co.Re.Co. di Cosenza in data 14.12.1998 col n. 5174 per il controllo di legittimità.

SANGINETO LI', 14.12.1998

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA PACCONE CARMELA**

REGIONE CALABRIA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
SEZIONE DECENTRATA DI COSENZA

N. 2781

Il Comitato nella seduta del 22/12/98

sentito il relatore

NON RILEVA VIZI

Cosenza, 22/12/98

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

F.to CALVANO F.to TORCHIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Proponente: UFFICIO TRIBUTI	OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO 15.12.1997, N. 446 - RIORDINO DISCIPLINA DEI TRIBUTI LOCALI. APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.
--------------------------------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE l'art. 52 del decreto legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446 prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie;

CHE il successivo art. 59 del medesimo decreto legislativo n. 446/1997 concede ai Comuni la possibilità di adottare il regolamento per la gestione dell'imposta comunale sugli immobili, con effetto dal 1° gennaio 1999;

ATTESO che ai sensi del comma 2, del citato art. 52 " *i regolamenti sono approvati con deliberazione del comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo*";

PRESO ATTO che l'art. 1 del decreto-legge 2 novembre 1998, n. 376, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale" ha differito al 31 dicembre 1998, il termine per l'adozione della deliberazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1999;

VISTA la circolare 17.4.1998, n. 101/E, con la quale, in relazione ai quesiti posti, il Ministero delle Finanze ha fornito chiarimenti ed indicazioni in ordine alla forma del regolamento, invitando le amministrazioni locali a non riportare in esso disposizioni di legge ove esse non formino oggetto di modifica regolamentare o non servano di collegamento con le innovazioni introdotte;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 52 del già citato decreto legislativo n. 446/1997 per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

VISTO lo schema di regolamento predisposto dal responsabile dell'ufficio tributi, composto da n. 38 articoli,;

RITENUTO dover provvedere all'approvazione del suddetto regolamento comunale per la gestione dell'imposta comunale sugli immobili;

VISTO il decreto legislativo 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 15.12.1997, n. 446;

VISTO il decreto-legge 3 novembre 1998, n. 376;

DELIBERA

1. DI APPROVARE, come approva, per i motivi citati in narrativa l'allegato **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**, che si compone di n. 38 articoli;

COMUNE DI SANGINETO
PROVINCIA DI COSENZA

*Regolamento Comunale
per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili*

conforme all'art. 106
Il Segretario Comunale



Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale
N. 48 del 10/12/98

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 *Oggetto e definizioni.*

1. Il presente regolamento disciplina le gestione dell'imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.) per il Comune di Sanginetto.
2. Le disposizioni del presente regolamento si conformano ai principi dello statuto comunale ed operano nei limiti fissati dalle riserve di legge in materia.
3. L'attività degli uffici comunali preposti alla gestione dell'I.C.I.
4. Ai fini del presente regolamento di deve intendere per:
 - a) I.C.I.: l'imposta comunale sugli immobili;
 - b) Decreto n. 504/92: il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c) Decreto n. 218/97: il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
 - d) Decreto n. 546/92 il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
 - e) Decreto n. 446/97: il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.



Articolo 2 *Materie riservate alla legge.*

1. L'individuazione e la definizioni delle fattispecie imponibili, l'individuazione dei soggetti passivi d'imposta, la fissazione dell'aliquota massima applicabile restano disciplinate dal capo I del decreto n. 504/92.

CAPO II IMMOBILI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DELL' I.C.I.

Articolo 3 *Terreni fuori dal campo di applicazione dell'I.C.I.*

1. Sono esclusi dal campo di applicazione dell'I.C.I. i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali non vengono esercitate le attività agricole intese nel senso di cui all'art. 2135 del Codice Civile.
2. Sono, in particolare, esclusi dal campo di applicazione dell'imposta:
 - a) i terreni incolti o abbandonati;
 - b) i terreni sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale (c.d. orticelli);
 - c) i terreni non fabbricabili ed utilizzati per attività diverse da quelle agricole.

Articolo 4
Fabbricati rurali.

1. Ai sensi dell'art. 2 del Decreto n. 504/92, non sono soggetti all'imposta i fabbricati rurali.
2. Ai fini del riconoscimento della ruralità di cui al comma 1 del presente articolo i fabbricati o le porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:
 - a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
 - b) l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento;
 - c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario, qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serre o la coltivazione di funghi, coltura o altra coltura intensiva il limite suddetto è ridotto a 3.000 metri quadrati;
 - d) il volume d'affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve essere superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura; il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'I.V.A. si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. I fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1, A/7 e A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del ministro dei Lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, non possono comunque essere riconosciuti rurali.
4. Sono considerate rurali le costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all'art. 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Sono considerate rurali le costruzioni strumentali all'attività agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione.
6. Sono considerati rurali i fabbricati destinati all'agriturismo.
7. I contribuenti interessati a beneficiare dell'esclusione di cui al presente articolo devono presentare all'ufficio tributi una dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sottoscritta esclusivamente dall'interessato e attestante il possesso dei requisiti, come previsto dai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo. La dichiarazione

deve essere presentata entro i termini del versamento dell'acconto d'imposta per l'anno di riferimento con effetto anche per gli anni successivi qualora permangono i requisiti indicati; il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione di variazione entro il termine previsto dall'articolo 24 del presente regolamento.

TITOLO III CASI PARTICOLARI DI SOGGETTIVITA' PASSIVA

Articolo 5

Fabbricati costruiti abusivamente.

1. E' soggetto passivo dell'imposta il possessore del fabbricato costruito abusivamente a prescindere dalla presentazione della domanda di sanatoria edilizia.
2. Il terreno sul quale è stato realizzato un fabbricato abusivo deve comunque ritenersi fabbricabile dalla data di inizio dei lavori, ancorché non sia ricompreso dagli strumenti urbanistici fra le aree a destinazione edificatoria.

Articolo 6

Immobili realizzati dal proprietario su aree del Comune.

forme all'originale
Il Segretario Comunale

di concessione di aree in diritto di superficie da parte del Comune per la costruzione di case di tipo economico e popolare, il superficiario è soggetto passivo dell'I.C.I. a decorrere dalla data di costituzione del diritto.



Articolo 7

Alloggi di edilizia residenziale pubblica.

1. Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione con patto di futura vendita e riscatto, soggetto passivo d'imposta è l'assegnatario a far data dall'atto di assegnazione.

Articolo 8

Immobili appartenenti a cooperative edilizie.

1. Per gli immobili a proprietà indivisa appartenenti a cooperative soggetto passivo è la cooperativa. Se la proprietà è divisa, soggetto passivo è il singolo socio dall'atto dell'assegnazione.

Articolo 9

Creditore anticretico

1. Il creditore anticretico è estraneo al rapporto di imposta relativamente all'immobile ricevuto che continua ad interessare il debitore o il terzo che ha consegnato l'immobile a garanzia dell'obbligazione.

Articolo 10
Multiproprietà e condominio.

1. Nel caso di multiproprietà l'imposta è dovuta dai proprietari in proporzione alla quota di possesso ed alla durata.
2. Per le parti comuni del condominio l'imposta è dovuta da condomini in base ai millesimi di possesso e previa comunicazione al Comune delle parti in oggetto.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata dall'amministratore del condominio e, nel caso in cui non sia obbligatoria la nomina dell'amministratore, da ciascun condomino.
4. E' data facoltà all'amministratore, a nome e per conto del condominio di effettuare un unico versamento per le parti comuni dell'edificio.

Articolo 11
Immobili posseduti dai coniugi in regime di comunione legale o convenzionale.

1. A prescindere dalla quota di possesso risultante dall'atto di acquisto, i coniugi in regime di comunione legale sono soggetti passivi dell'imposta nella misura del cinquanta per cento.
2. E' data salva la diversa percentuale prevista in sede di comunione convenzionale ai sensi dell'art. 210 del Codice Civile.
3. L'imposta sugli immobili ricompresi nel fondo patrimoniale è dovuta da ciascun coniuge nella misura del cinquanta per cento.

Articolo 12
Casa adibita ad abitazione familiare nella separazione.

1. Nel caso di separazione legale dei coniugi, l'I.C.I. sulla casa adibita ad abitazione familiare è dovuta dal coniuge al quale l'immobile è stato attribuito con la sentenza o con l'omologazione della convenzione di separazione.

Articolo 13
Casa adibita ad abitazione familiare nella successione.

1. In caso di decesso di un coniuge, il tributo relativo alla casa adibita ad abitazione familiare deve essere assolto totalmente dal coniuge superstite, anche in presenza di altri eredi, in quanto a questi è riservato il diritto di abitazione ai sensi dell'art. 540 del Codice Civile.

TITOLO V BASE IMPONIBILE

Articolo 14.

Definizione di fabbricati non iscritti in catasto ai fini della determinazione della base imponibile.

1. Per i fabbricati non iscritti in catasto, per i quali ai sensi dell'art. 5, comma 4 del Decreto n. 504/92 il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti, si devono intendere:
 - a) i nuovi fabbricati non ancora iscritti ma ultimati, indipendentemente dal rilascio del certificato di abitabilità;
 - b) i fabbricati che, pur censiti, non hanno ancora avuta assegnata la rendita catastale;
 - c) i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti che influiscono sull'ammontare della rendita catastale.
2. Il Comune provvede a trasmettere copia della dichiarazione relativa ai fabbricati non iscritti in catasto all' Ufficio Tecnico Erariale per l'attribuzione della rendita entro novanta giorni dal ricevimento della dichiarazione medesima o del diverso atto attraverso il quale viene a conoscenza della mancata attribuzione della rendita catastale. Entro gli stessi termini né da comunicazione ai contribuenti interessati.

Primo
Ufficio Comunale

Articolo 15

Determinazione del valore venale delle aree fabbricabili.

1. Al sensi dell'art.5, comma 5, del decreto n. 504/92, per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
2. Entro 120 giorni dall'adozione del presente regolamento la giunta comunale, con apposita deliberazione, sulla base di relazione dell'Ufficio tecnico comunale, individua le zone omogenee nell'ambito del territorio comunale ed i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili ivi ubicate.
3. La determinazione del valore venale dell'area dovrà tenere conto dei seguenti elementi:
 - a) zona territoriale di ubicazione;
 - b) indice di edificabilità;
 - c) destinazione d'uso consentita;
 - d) oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
 - e) prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;
4. Il Comune non provvederà all'accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore pari a superiore a quello predeterminato.
5. I valori venali di cui al comma 2 del presente articolo sono soggetti a revisione con cadenza biennale.

CAPO VI
ESENZIONI, RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI DI IMPOSTA.

Articolo 16
Esenzioni per gli enti pubblici.

1. Sono esentati dal versamento dell'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, dalla Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità, dai Consorzi fra detti enti, dalle Aziende Sanitarie destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. La destinazione degli immobili, certificata dal rappresentante legale dell'ente, è trasmessa all'ufficio tributi nei termini per effettuare il versamento in acconto per l'anno di riferimento.

Articolo 17
Esenzioni per gli enti non commerciali.

1. Sono esentati dal versamento dell' imposta i fabbricati utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c) del T.U. delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettivi, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222, a condizione che gli stessi oltre che utilizzati siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Articolo 18
Riduzioni d'imposta.

- come **originale**
del **Comune**
1. La riduzione dell'imposta del cinquanta per cento di cui all'art. 8, comma 1, del Decreto n. 504/92 per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, opera alle seguenti condizioni:
 - a) i requisiti che danno diritto alla riduzione sono accertati dall'ufficio tecnico comunale su richiesta del soggetto passivo d'imposta, con perizia i cui oneri sono posti a carico dell'interessato, resa nei termini di trenta giorni dalla richiesta. Il contribuente ha facoltà di far risultare la sussistenza dei suddetti requisiti con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
 - b) sono considerati inagibili o inabitabili ai fini del presente articolo i fabbricati oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso a cui sono destinati, secondo le indicazioni che saranno fissate con provvedimento dirigenziale del responsabile dell'ufficio tecnico comunale entro 120 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento.
 2. Non si considerano inadatti all'uso a cui sono destinati gli immobili non agibili a seguito di interventi edilizi di risanamento o ristrutturazione degli stessi.
 3. La riduzione dell'imposta opera a far data dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, lettera a) del presente regolamento o dal giorno in cui gli interessati fanno pervenire la dichiarazione sostitutiva indicata nel medesimo comma.
 4. I contribuenti devono comunicare il venir meno delle condizioni di inagibilità o inabitabilità entro 30 giorni dal loro verificarsi.

CAPO VII
AGEVOLAZIONE PER LA PROPRIETA AGRICOLA E PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE.
AMBITO DI APPLICAZIONE.

Articolo 19

Terreni posseduti da coltivato diretti o imprenditori agricoli.

1. Sono considerati non fabbricabili, e quindi non soggetti alla disciplina di cui all'art. 9 del Decreto n. 504/92, i terreni posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale.
2. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. A) del Decreto n. 446/92 e per l'applicazione del comma 1 del presente articolo si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche che:
 - a) sono iscritti negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 e sono soggetti al corrispondente obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia;
 - b) hanno un volume d'affari derivante dalle attività agricole superiore ad un quarto del reddito complessiva; il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'I.V.A. di presume pari al limite massimo di cui all'art. 34, comma 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
3. I soggetti interessati devono produrre all'ufficio tributi, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 attestante il requisito di cui al comma 2, lett. B) del presente articolo nei termini per effettuare il versamento in acconto per l'anno di riferimento. La dichiarazione produce i suoi effetti anche per gli anni d'imposta successivi qualora permangano in capo al soggetto i requisiti indicati.



Articolo 20

Abitazione principale, variazioni anagrafiche e contitolari.

1. Per abitazione principale si intende quella nella quale, in conformità alle risultanze anagrafiche, il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
2. In caso di variazioni della residenza anagrafica nel corso dell'anno di imposta, l'eventuale aliquota ridotta per l'abitazione principale si applica limitatamente ai mesi durante i quali l'immobile è stato adibito a tale destinazione, assumendo come intero il mese in cui la residenza medesima, si è protratta per almeno 15 giorni.

Articolo 21

Comodato gratuito.

1. Si considerano abitazioni principali gli immobili concessi in uso gratuito:
 - a) ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti);
 - b) al coniuge, ancorché separato;

- c) agli affini entro il secondo grado (suoceri, generi, nuore, cognati).
2. Per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1 del presente articolo, gli interessati devono produrre la dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 attestante il rapporto di parentela e copia dell'atto di concessione dell'immobile in comodato gratuito, regolare ai sensi di legge.

Articolo 22
Pertinenze.

1. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte, a condizione che appartengano ad un medesimo corpo immobiliare o a corpi immobiliari contigui anche se con accesso da vie diverse.
2. L'onere di provare le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo incombe al contribuente, che può far risultare la situazione di fatto anche a mezzo dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da presentarsi all'ufficio tributi nei termini per effettuare il versamento in acconto per l'anno di riferimento.

Articolo 23
Detrazione per l'abitazione principale.

1. La detrazione per l'abitazione principale spetta, ricorrendone i presupposti di legge, anche a chi abbia locato parte dell'appartamento in cui dimora abitualmente.
2. La detrazione ~~non~~ ^{non} compete per l'alloggio dato in locazione dal proprietario o titolare di ~~altro diritto reale~~ ^{altro diritto reale}, ancorché egli stesso dimori in un immobile preso in locazione.

CAPO VIII
OBBLIGHI ACCESSORI DEI CONTRIBUENTI E VERSAMENTI.

Articolo 24
Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi devono dichiarare al Comune, su apposito modulo, le variazioni nella titolarità dei diritti reali relativi agli immobili soggetti al tributo, e le cause che hanno determinato il diritto ad un'esenzione ovvero quelle che lo hanno fatto cessare, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio o le variazioni si sono verificate. L'unità immobiliare deve essere identificata attraverso i suoi dati catastali ovvero, in mancanza di detti dati e se si tratta di unità immobiliare urbana, attraverso l'indirizzo, il numero civico, il piano, la scala e l'interno.
2. E' in facoltà della Giunta Comunale di approvare, su proposta del funzionario responsabile dell'applicazione del tributo, il modello per la comunicazione di cui al comma precedente, ma sono valide anche le comunicazioni redatte senza l'impiego del modello, sempre che contengano tutti i dati necessari per l'individuazione del soggetto passivo e dell'immobile.

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate.
4. Nel caso in cui più soggetti passivi siano tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta.
5. Per gli immobili oggetto di proprietà comune ai sensi dell'art. 1117, n. 2 del codice civile, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa la dichiarazione deve essere presentata entro il termine del versamento per come previsto dal precedente articolo 27, comma 4.

Articolo 25 *Versamenti*

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri per un immobile determinato, ed a condizione che il debito d'imposta sia stato interamente assolto. In tal caso nel bollettino di versamento dovranno essere indicati il cognome, nome, luogo, data di nascita e codice fiscale di tutti gli altri contitolari.
2. Qualora l'ufficio tributi, in sede di accertamento lo richieda, i contribuenti che hanno effettuato un versamento maggiore di quanto dovuto in base alla quota di possesso devono formalmente rinunciare a chiedere il rimborso.
3. L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto alla tesoreria comunale o tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima, oppure, ove il servizio di riscossione venga affidato in concessione, mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario. Gli importi sono arrotondati a mille lire, per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 500 lire, per eccesso nel caso contrario.
4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo dell'imposta complessivamente dovuto per l'anno in corso risulta inferiore a £. 10.000=.

Articolo 26 *Differimento dei termini per i versamenti.*

1. La giunta comunale, con apposita delibera, può prorogare i termini per effettuare i versamenti qualora si verificano calamità naturali.
2. I contribuenti che intendono beneficiare della proroga di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare all'ufficio tributi, entro il termine per effettuare ordinariamente il versamento, una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 attestante l'aver subito danni rilevanti, dovendosi intendere per tali quelli pari o superiori alla metà dell'ultimo reddito dichiarato dal nucleo familiare o comunque superiori a £. 20.000.000=.

3. Gli interessati persone fisiche dovranno produrre personalmente la dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo, mentre per le persone giuridiche la dichiarazione sarà resa dal legale rappresentante. Non sono ammesse forme equipollenti.

Articolo 27
Rateizzazione dei versamenti.

1. Qualora sia richiesto al contribuente un versamento pari o superiore alla metà dell'ultimo reddito dichiarato, a seguito dell'attività di accertamento dei competenti uffici comunali, la giunta comunale, su apposita istanza può concedere una rateizzazione del versamento non superiore a 12 rate mensili.
2. Gli interessati devono presentare istanza di cui al comma 1, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di notifica dell'atto di accertamento.
3. Sulle somme rateizzate vengono applicati gli interessi legali al tasso corrente.
4. Il mancato pagamento nei termini anche di una sola rata comporta la decadenza del contribuente dal beneficio concesso.

CAPO IX
ACCERTAMENTO, SANZIONI E RIMBORSI.

Articolo 28
Accertamento.

1. La giunta comunale, entro il 30 giugno di ciascun anno, con propria deliberazione, individua le categorie di soggetti contribuenti od oggetti di contribuzione da assoggettare a controllo per l'anno di riferimento. Con lo stesso provvedimento, la giunta comunale fissa le priorità ed i limiti minimi dell'attività di controllo, compatibilmente con le risorse attribuite agli uffici che devono essere specificamente indicate nell'atto di delibera.
2. Gli atti di accertamento per omessa, infedele, incompleta denuncia o dichiarazione, omesso, tardivo o parziale versamento, con la liquidazione dell'imposta, della maggiore imposta dovuta, sanzioni ed interessi, devono essere notificati ai contribuenti entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce l'imposta.
3. La contestazione di violazioni non collegate all'ammontare del tributo deve avvenire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
4. Gli atti di accertamento possono essere notificati anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 29.
Sanzioni ed interessi.

1. La disciplina delle sanzioni per le violazioni agli obblighi sull'imposta è contenuta nei decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 30
Sanzioni per omessa presentazione della denuncia

1. Per l'omessa presentazione della denuncia di cui all'art. 24 del presente regolamento si applica la sanzione pecuniaria non inferiore a £. 200.000 e non superiore a £. 1.000.000 per ciascuna unità immobiliare.
2. Nella determinazione della sanzione si applicano, per quanto compatibili, i criteri previsti dall'art. 7 del Decreto legislativo n. 472/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 31
Rimborsi

1. Non si procede a rimborso quanto l'importo dell'imposta da restituire, al netto degli interessi, non risulta superiore a £. 10.000=.
2. Ai fini dell'applicazione del disposto di cui al comma 2 dell'articolo 13 del Decreto n. 504/92 sulla compensazione fra debiti d'imposta e crediti da rimborso, l'ufficio tributi trasmette ai contribuenti che hanno presentato istanza di rimborso una comunicazione con l'indicazione delle somme liquidate e l'avviso della facoltà di compensazione da esercitarsi entro sessanta giorni dalla trasmissione della nota.
3. I contribuenti non possono autonomamente compensare i crediti ed i debiti di imposta in assenza della liquidazione del credito da parte del Comune.

CAPO X
CONTENZIOSO ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 32
Competenze e procedure per la gestione del contenzioso.

1. Il Sindaco sta in giudizio davanti alle Commissioni Tributarie ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del Decreto n. 546/92, previa deliberazione di autorizzazione della giunta comunale.
2. Il Sindaco può delegare la rappresentanza in giudizio al funzionario responsabile del tributo mediante specifico atto di procura o ad un professionista abilitato all'assistenza tecnica.
3. Il Sindaco può conferire, con provvedimento motivato, procura generale per la rappresentanza dell'ente in giudizio al funzionario responsabile del tributo, per le cause di valore pari o inferiore a £. 1.000.000.-

Articolo 33
Accertamento con adesione.

1. E' introdotto, al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento e potenziare l'attività di controllo sostanziale, l'istituto dell'accertamento con adesione in base ai criteri stabili dal Decreto n. 218/97.

CAPO XI POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI E COLLEGAMENTI INFORMATICI.

Articolo 34

Potenziamento degli Uffici comunali e compensi incentivanti.

1. Al potenziamento dell'ufficio Tributi per la gestione dell'I.C.I. è destinata annualmente una somma pari a due punti percentuali del gettito I.C.I. risultante dall'ultimo rendiconto della gestione approvato.
2. Al potenziamento dell'attività di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta è destinata una somma pari 10 punti percentuali delle maggiori somme effettivamente riscosse nel corso dell'esercizio finanziario per imposta, sanzioni ed interessi.
3. La liquidazione del compenso incentivante di cui al primo comma a favore del personale interessato è disposta con determinazione del direttore generale o in sua assenza del Segretario Comunale.

Articolo 35

Collegamenti informatici

1. Ai fini del potenziamento dell'attività di accertamento, l'organizzazione del servizio tributi è ispirata ai seguenti principi:
 - a) potenziamento delle strutture informatiche;
2. Ai fini del comma 1, è iscritto annualmente nel bilancio di previsione uno stanziamento non inferiore ad due punti percentuali del gettito complessivo dell'I.C.I. risultante dall'ultimo rendiconto della gestione approvato.

CAPO XII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Articolo 36

Soppressione dell'obbligo dei controlli formali.

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento è soppresso l'obbligo del controllo formale sulla base dei dati e elementi dichiarati dal contribuente per gli anni precedenti all'adozione del regolamento medesimo.

Articolo 37

Norma di rinvio

1. Si rinvia alla disciplina legislativa dell'imposta comunale sugli immobili per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della legislazione che regola la specifica materia.

Articolo 38
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999 ed è reso pubblico mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

originali
L. Segretario Comunale

